



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03907 DEL DEP. TORTO (res. n. 390 del 02 dicembre 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine al fenomeno delle aggressioni da parte dei cani, si riferisce quanto segue.

In via generale si rimarca che la gestione delle aggressioni canine non può prescindere dalla comprensione delle dinamiche sociali e dello sviluppo comportamentale degli animali che contribuiscono in maniera significativa sulla prevenzione di eventi traumatici.

Nell'ambito degli strumenti di prevenzione e di controllo, per favorire una convivenza responsabile e sicura tra cittadini e animali da compagnia, sono state adottate alcune misure che rispondono alla necessità di tutela della salute pubblica e della sicurezza e che di seguito si riportano:

- proroga annuale dell'ordinanza recante misure di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
- collaborazione con i servizi veterinari delle ASL che provvedono alla tenuta del registro dei cani morsicatori e alla valutazione comportamentale dei soggetti segnalati registrandoli nel sistema informativo del SINAC;
- campagne di informazione e formazione rivolte ai proprietari con l'obiettivo di promuovere la conoscenza dei corretti comportamenti di gestione e socializzazione.

Dal punto di vista giuridico si rimarca che nell'attuale impianto normativo la tutela contro le aggressioni dei cani prevede già diverse conseguenze a seconda del tipo di danno e della gravità delle lesioni.

In ambito civile, in caso di aggressione di un cane, la norma di riferimento è l'art. 2052 c.c. Essa riguarda gli effetti risarcitori della condotta e stabilisce che il proprietario di un animale è responsabile *“dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”*.

Sul versante penale il proprietario o detentore dell'animale può essere chiamato a rispondere di reati come lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) o, in casi gravi, omicidio colposo (art. 580 cod. pen.).

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)